

POSIZIONI ORGANIZZATIVE - BANDI INTERNI
PUBBLICAZIONI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

[1]

[16]

ARCHIVIO

ATTI PUBBLICATI

Atti Dirigenziali

Repertorio Generale: **6248 del 05/09/2018**

Protocollo: **205086/2018**

Titolario/Anno/Fascicolo: **7.4/2018/164**

In Pubblicazione: dal **17/9/2018** al **2/10/2018**

Struttura Organizzativa: SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Dirigente: DE VITA EMILIO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER "REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRATTO NOVEGRO/FORLANINI", IN COMUNE DI SEGRATE. RICH.: AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SEGRATE.

Documenti:  [Testo dell'Atto](#)

Annulla

Per poter visualizzare i files in formato .pdf è necessario avere installato il software Acrobat Reader (disponibile [qui](#)).

Per poter visualizzare i documenti firmati digitalmente è consigliato scaricare e installare il software DIKE (disponibile [qui](#)).

Questo sito web utilizza i cookie al fine di migliorarne la fruibilità. Continuando ad usufruire di questo sito, l'utente acconsente ed accetta l'uso dei cookie.

Per maggiori informazioni consulta la nostra [Cookie policy](#).



**Città
metropolitana
di Milano**



Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico
Settore Parco Agricolo Sud Milano

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 6248 del 05/09/2018

Prot. n 205086 del 05/09/2018

Fasc. n 7.4/2018/164

Oggetto: Autorizzazione Paesaggistica per “realizzazione pista ciclabile tratto Novegro/Forlanini”, in Comune di Segrate. Rich.: Amministrazione Comune di Segrate.

Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano

Premesso che ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i., ed in particolare gli artt. 19 e 107;

Visti:

- lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con delibera Rep. Gen. 2/2014, Atti 261846/1.10/2014/29 del 22 dicembre 2014, ed in particolare gli artt. 49 e 51 in materia di attribuzioni di competenze dei Dirigenti;
- gli artt. 43 e 44 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano di Milano R.G. n. 35 del 23/05/2016 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti amministrativi vigente, approvato dal Consiglio metropolitano di Milano con deliberazione R.G. n. 6/2017 del 18/01/2017;
- l'art. 11, comma 5 del Regolamento sul sistema dei controlli interni dell'Ente, sul controllo di regolarità preventivo, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano di Milano R.G. n. 5/2017 del 18/01/2017;

Attestato che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Città metropolitana di Milano 2018/2020, approvato con Decreto del Sindaco metropolitano di Milano n. 13/2018 del 18/01/2018 e sono state osservate le Direttive interne nn. 1 e 2 Anticorruzione/2013 del Segretario Generale impartite a riguardo e norme correlate;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e s.m.i., ed in particolare gli artt. 131 e ss;

Richiamata la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 recante “Legge per il governo del territorio”, e s.m.i., ed in particolare l'art. 80;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 7/818 del 03/08/2000 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) in data 21/09/2000;

Vista la D.G.R. 22 dicembre 2011, n. IX/2727 recante “Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Contestuale revoca della D.G.R. 2121/2006”;

Visto il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19 gennaio 2010;

Visto il Regolamento per il rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche del Parco Agricolo Sud Milano approvato con Delibera del Consiglio Provinciale del 2 Febbraio 2006, n. 5/2006, successivamente modificato con Delibera del Consiglio Provinciale del 23/09/2010 Rep. Gen. n. 42/2010;

Visto il Decreto del Direttore Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia n. 4925 del 04/05/2017 recante “Terzo aggiornamento 2017 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (L.R. 12/2005, art. 80)” pubblicato su BURL S.O. n. 19 del 8 maggio 2017;

Dato atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano e l'istruttore è il funzionario dott. Carlo Guzzetti;

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 282 del 16 novembre 2016 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato della Città Metropolitana di Milano”;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano R.G. n. 31/2018 del 05/07/2018 atti n. 151388/2018/5.3/2018/7 ad oggetto: “Approvazione in via definitiva del bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati”;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 172/2018 del 18/07/2018 avente ad oggetto “Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020”, in cui è previsto nell'ambito PG0905 (ST082) l'ob. n. 11523;

Dato atto che il Richiedente risulta esentato dal versamento dell'importo previsto per oneri istruttori;

Vista l'istanza di Autorizzazione Paesaggistica presentata in data 25/05/2018, prot. gen. n. 127073, dalla Richiedente Amministrazione Comune di Segrate, con sede in Segrate (MI), via 1° Maggio, per “realizzazione pista ciclabile tratto Novegro/Forlanini”, in Comune di Segrate;

Accertato che le funzioni amministrative per l'autorizzazione paesaggistica alla realizzazione degli interventi suddetti rientrano fra quelle di competenza del Parco Agricolo Sud Milano, ai sensi dell'art. 80, comma 5, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12;

Dato atto che l'intervento richiesto ricade nel Parco e come tale assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 142 e 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Vista gli elaborati prodotti a corredo dell'istanza, in particolare la selezione di quelli con contenuti paesaggistici, in atti;

Atteso che, in sintesi, l'opera si inserisce nella serie di interventi da realizzare in attuazione dell'Accordo di Programma AdP3 - Centro commerciale polifunzionale nell'area ex Dogana di Segrate approvato con DGC 54/15 del 19/05/2015.

La pista ciclabile realizza il completamento del percorso Parco Forlanini in Milano con l'Idroscalo. L'intervento si sviluppa per circa 387 m. con un breve tratto in affiancamento alla viabilità di collegamento verso via Corelli e la restante parte in allineamento alla strada bianca esistente. Le caratteristiche geometriche e dimensionali della pista sono compatibili con quella di nuova realizzazione in corrispondenza della viabilità di collegamento SP 14 via Corelli e conformi ai regolamenti vigenti: ciclabile a doppio senso di marcia con larghezza di 2,5 m. La pavimentazione adottata è proposta in conglomerato bituminoso di colorazione calcestre con finitura in aggregato legato di tipo GREVELIT o similare posato su sottofondo in materiale misto stabilizzato. In analogia alle piste ciclabili del territorio comunale anche il nuovo percorso è dotato di impianto di illuminazione con pali di altezza 5m. ed interasse di 15 m. Tale impianto di illuminazione è dotato di dispositivo elettronico in grado di regolamentare l'accensione della luce al passaggio degli utenti. Inoltre, al fine di aumentare la sicurezza per l'utenza, è prevista la realizzazione di un impianto TVCC con installazione di telecamere a circuito chiuso poste su supporto palo. Non sono previsti impianti a verde per l'assenza di spazio necessario, sono altresì presenti esemplari di pioppo, acero campestre e robinia;

Considerati, ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto, i seguenti elementi: le aree interessate dagli interventi ricadono nell'unità di paesaggio della pianura irrigua, nella porzione di territorio Est del Parco nel nucleo centrale della città metropolitana. Il paesaggio del Parco, che in questi luoghi “trova” spazi nella città compatta, si connota da aree coltivate con la presenza di importanti infrastrutture della mobilità e grandi funzioni urbane, in ambiti dedicati alla fruizione. La rete irrigua che interessa le aree circostanti il progetto e ne caratterizza il paesaggio si compone della maglia del canale adduttore B e dei fontanili Novegro, Orfanotrofio e Villanda. Nell'ambito sono presenti siepi e alberature di confine che, con i filari di ripa e il reticolo di strade campestri rimaste, contrassegnano la specificità del territorio. Il contesto paesistico di riferimento per le aree oggetto d'intervento è quello agricolo periurbano. Inoltre, con riferimento alle N.T.A. del P.T.C. del Parco, l'intervento è disciplinato dall'art. 26 “Territori agricoli e verde di cintura urbana ambito dei piani di cintura urbana”;

Considerato che al fine del completamento della fase pre-istruttoria, l'intervento è stato inserito all'ODG della seduta della Commissione per il Paesaggio del Parco del 13/06/2018, prot. gen. 141152, la quale ha espresso il parere C2: “La

Commissione per il Paesaggio, ESPRIME PARERE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA FAVOREVOLE CONDIZIONATO. Valutata la natura e l'entità dell'intervento proposto, ivi comprese le caratteristiche costruttive, i materiali previsti nel progetto e verificati gli elementi caratterizzanti il contesto di riferimento, si ritiene l'intervento proposto, Compatibile con il paesaggio in cui si inserisce a condizione che, per un migliore inserimento delle opere nel contesto: la rete metallica non sia plastificata", il cui originale cartaceo è conservato presso gli Uffici del Parco;

Vista la relazione istruttoria predisposta dal funzionario Dott. Guzzetti in data 20/06/2018, prot. gen. n. 147126, in atti;

Considerato che la procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146, comma 5 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., prevede l'acquisizione del parere vincolante da parte della competente Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano, da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla ricezione dei relativi atti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., l'istanza in oggetto con i relativi allegati e corredata dal parere consultivo della Commissione per il Paesaggio e dalla Relazione tecnica illustrativa, è stata trasmessa il 29/06/2018, prot. gen. n. 155285, alla Soprintendenza a cui risulta essere stata consegnata a mano in data 29/06/2018 e che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo, con la medesima nota del 29/06/2018, è stato comunicato al Richiedente l'inizio del procedimento amministrativo e l'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente. In particolare, considerata la valenza consultiva della Commissione per il Paesaggio, il Parco ha proposto l'accoglimento della richiesta di autorizzazione paesaggistica della Richiedente Amministrazione Comune di Segrate a condizione che, per un migliore inserimento delle opere nel contesto:

- la rete metallica non sia plastificata;
- sia valutata la possibile eliminazione dell'impianto di illuminazione o in alternativa, se ritenuto necessario ai fini della sicurezza pubblica, sia rivisto il sistema di illuminazione con elementi di dimensioni più contenute che consentano l'illuminazione della porzione del tratto ciclabile, mantenendo la dotazione del dispositivo elettronico in grado di regolamentare l'accensione della luce al passaggio degli utenti;

Atteso che la Soprintendenza non ha formulato alcun parere entro il termine sopracitato di 45 giorni;

Evidenziato che l'art. 146, comma 9, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. stabilisce che l'amministrazione competente provveda sulla domanda di autorizzazione paesaggistica "in ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Soprintendenza";

Atteso che il suddetto termine di 60 giorni risulta decorso in data 28/08/2018;

Ritenuto che le trasformazioni conseguenti alla realizzazione delle opere oggetto di autorizzazione paesaggistica, con gli accorgimenti formulati dal Parco e proposti alla Soprintendenza, incidono moderatamente sul contesto e non generano disturbo nella percezione degli elementi di valore paesaggistico; in particolare, non si ritiene significativo l'impatto percettivo e sulle componenti ambientali;

Ritenuto, pertanto, di rilasciare il provvedimento di autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

A U T O R I Z Z A

ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., e comma 5 dell' art. 80 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., ai soli fini paesaggistici,

la richiedente Amministrazione Comune di Segrate, con sede in Segrate (MI), via 1° Maggio, per "realizzazione pista ciclabile tratto Novegro/Forlanini", in Comune di Segrate, come descritto in premessa ed indicato nei seguenti elaborati tecnici e progettuali (con contenuti paesaggistici), allegati al presente provvedimento quali parte integrante, di cui un originale cartaceo è conservato presso gli Uffici del Parco Agricolo Sud Milano, composti da:

- Relazione tecnico-illustrativa (prot. gen. n. 127073/2018);
- Corografia (prot. gen. n. 127073/2018);
- Planimetria stato di fatto (prot. gen. n. 127073/2018);
- Planimetria di progetto (prot. gen. n. 127073/2018);
- Sezioni tipologiche (prot. gen. n. 127073/2018);
- Profilo longitudinale (prot. gen. n. 127073/2018);
- Sezioni trasversali (prot. gen. n. 127073/2018);
- Piano particellare di esproprio (prot. gen. n. 127073/2018);
- Planimetria cave e discariche (prot. gen. n. 127073/2018);
- Planimetria segnaletica e barriere (prot. gen. n. 127073/2018);
- Segnaletica e barriere: particolari costruttivi (prot. gen. n. 127073/2018);
- Planimetria ubicazione interferenze (prot. gen. n. 127073/2018);
- Planimetria fasi di lavoro (prot. gen. n. 127073/2018);
- Relazione illuminotecnica (prot. gen. n. 127073/2018);
- Planimetria impianto di illuminazione (prot. gen. n. 127073/2018);
- Particolari costruttivi (prot. gen. n. 127073/2018);

- Particolari costruttivi - Impianti di videosorveglianza (prot. gen. n. 127073/2018);
- Relazione paesaggistica (prot. gen. n. 127073/2018);

a condizione che, per un migliore inserimento delle opere nel contesto:

- **la rete metallica non sia plastificata;**
- **sia valutata la possibile eliminazione dell'impianto di illuminazione o in alternativa, se ritenuto necessario ai fini della sicurezza pubblica, sia rivisto il sistema di illuminazione con elementi di dimensioni più contenute che consentano l'illuminazione della porzione del tratto ciclabile, mantenendo la dotazione del dispositivo elettronico in grado di regolamentare l'accensione della luce al passaggio degli utenti.**

Si evidenzia che in base alla normativa vigente:

- il presente provvedimento costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio ai sensi dell'art. 146, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, e concerne pertanto la sola compatibilità paesaggistica dell'intervento e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro profilo;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto, e le verifiche di conformità a disposizioni vigenti oggetto di specifica disamina da parte degli Enti e degli Uffici competenti, in sede di rilascio dei rispettivi pareri e/o titoli abilitativi;
- il presente provvedimento è efficace per un periodo di cinque anni scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo in forza dell'art. 146, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre, ai sensi dell'art. 146, comma 4, così come modificato dalla legge del 29.07.2014, n. 106, dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato;
- ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione;
- l'Amministrazione Comunale di Segrate sul cui territorio ricade l'intervento, nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dovrà provvedere alla vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato.

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente provvedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco metropolitano, il responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano;

Copia del presente provvedimento e dei relativi elaborati progettuali in formato cartaceo, è rilasciata a mano al richiedente ed è inviato per opportuna conoscenza al Comune interessato dalle opere. Il provvedimento è inoltre inviato, privo di elaborati tecnici comunque depositati per consultazione ed estrazione copia presso il Settore Parco Agricolo Sud Milano, tramite l'applicativo MAPEL, alla Regione Lombardia ed alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano;

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio online della Città metropolitana nei termini di legge; gli elaborati progettuali allegati costituenti parte integrante del presente provvedimento sono depositati agli atti presso il Settore Parco Agricolo Sud Milano;

Il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza è classificato a rischio medio dall'art. 5 del PTPCT per cui verranno effettuati i controlli interni secondo quanto previsto dal PTPCT di Città Metropolitana di Milano 2018/2020 e dalle direttive interne;

Si attesta che il presente atto NON rientra fra quelli oggetto di pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016;

Si informa, in base all'art. 3, comma 4, della L. n. 241 del 1990 e s.m.i., che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di cui alla Legge 1034/71 entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data. Si applicano altresì le ulteriori statuizioni di cui all'art. 146, comma 12, del D.Lgs. 42/2004, e s.m.i.

Il Resp. del Procedimento: dott. Emilio De Vita

Istruttoria eseguita da: dott. Carlo Guzzetti

La Resp. del Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche e Accertamenti: arch. Carla Barone

**IL DIRETTORE DEL SETTORE
PARCO AGRICOLO SUD MILANO
Dott. Emilio De Vita**

